

ACCORDO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI

ex art. 58 – comma 9 – C.C.N.L. 8.6.2000 Area Dirigenza Medica e Veterinaria

PREMESSO

- che il _____ con sede in _____ via/piazza _____, ha chiesto la stipula di un accordo per la fornitura di prestazioni sanitarie, presso i propri ambulatori, da parte di dirigenti medici delle seguenti discipline: _____;
- che la stessa Struttura, autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria (come risulta dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di _____ il _____, prot. n. _____ del _____ allo svolgimento dell'attività specialistica in regime ambulatoriale, con successivo rinnovo autorizzazione prot. n. _____ del _____), ha dichiarato di non essere accreditata con il S.S.N.;
- che la Struttura dichiara sotto la propria responsabilità, la sua totale conformità alla normativa vigente, dandone su richiesta, dimostrazione documentale ed in particolare:
 - a) della summenzionata ragione sociale;
 - b) della omologazione delle attrezzature, dello strumentario e dei materiali secondo le norme vigenti;
 - c) della qualificazione del proprio personale sanitario utilizzato;
 - d) dell'adozione di tutte le misure idonee per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;
- che l'articolo 8 del DPCM del 27/03/2000 prevede la possibilità di effettuare attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, anche all'esterno delle strutture aziendali;

- che, ai sensi dell'art. 58 – comma 9 – del C.C.N.L. 8.6.2000 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, alle Aziende UU.LL.SS.SS., è consentita la cessione, a soggetti privati, dietro corrispettivo, di prestazioni sanitarie, intese quali attività aziendali a pagamento;
- che tale attività è erogabile dai dirigenti medici a rapporto esclusivo, sia in forma individuale che in forma di pacchetti predefiniti, nel rispetto dei principi di fungibilità e della rotazione di tutto il personale;
- che l'art. 33 del regolamento aziendale, approvato con delibera n. 682 del 02/08/2005, regola tale attività;

Tutto ciò premesso,

TRA

l'Azienda Sanitaria ULSS n. 20, con sede in Verona, via Valverde 42, codice fiscale e P. IVA 02573090236, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Maria Giuseppina Bonavina, nata a _____ il _____

E

la Struttura Sanitaria privata non accreditata _____,
con sede legale in _____ via _____,
c.f./P .IVA n. _____, nella persona del dott. _____,
in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara sottoscrivendo il seguente accordo, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Tipologia delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale, approvato con delibera n. _____ del _____, definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla cessione di attività professionali – prestazioni sanitarie ambulatoriali – da parte dell’Azienda ULSS n. 20, richieste a pagamento da terzi e svolte presso gli ambulatori della Struttura privata in epigrafe, siti in via/piazza _____ ad _____, che le acquista.

Le Prestazioni sanitarie, che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza, appartengono alle branche specialistiche di cui all’articolo successivo, come definite dal Nomenclatore Tariffario della Regione Veneto.

Art. 2 - Tipologia, costo e calendario delle prestazioni

Le prestazioni sanitarie oggetto dell’accordo saranno eseguite dai dirigenti medici, a rapporto esclusivo, in servizio presso le sottoriportate Strutture Complesse dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda ULSS, fuori orario di servizio contrattualmente dovuto e con le seguenti modalità e orari di massima (compresi i tempi di percorrenza):

Branca: n° _____ accessi mensili dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____ per un massimo di 8 prestazioni per accesso, da svolgersi presso la sede di _____.

E’ fatta salva la possibilità di annullare sedute ambulatoriali, previa comunicazione da parte della Struttura privata.

Il numero delle prestazioni garantite dai Dirigenti Sanitari per l’attività in oggetto sarà ricompensato nella quantificazione della produttività complessiva che i dirigenti sanitari possono dedicare alla libera professione intramoenia ai sensi dell’art. 15 quinquies, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Il _____ riconoscerà alla Struttura cedente – Azienda ULSS n. 20 – i compensi di cui agli allegati, prestazioni esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, oltre all'IRAP. Le spese di viaggio sono a carico dei professionisti interessati.

La tariffa, a carico dell'utente, di ogni singola prestazione specialistica non potrà essere inferiore alla tariffa finale vigente per analoga prestazione resa in regime di libera professione intramoenia presso le strutture aziendali.

Art. 3 - Obblighi dell'erogatore (Struttura Sanitaria Privata)

L'erogatore _____:

- garantisce la gestione degli appuntamenti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo, secondo “piani di lavoro” che consentono la programmazione e la trasparenza delle agende di prenotazione;
- fornisce ai dirigenti medici dipendenti dell'Azienda ULSS n. 20, che svolgeranno le prestazioni ambulatoriali, le attrezzature, gli strumenti ed il personale necessario. In particolare, sono forniti dalla Struttura i seguenti servizi:
 - a) servizio di prenotazione;
 - b) fatturazione diretta e autonoma delle prestazioni su modulario della Struttura;
 - c) servizio di compilazione della reportistica necessaria alle successive attività di verifica e di addebito mensile da parte dell'Azienda.

L'Azienda, previo accordo con gli specialisti, sentita la Struttura, individua i singoli dirigenti medici cui affidare lo svolgimento delle diverse tipologie di prestazioni;

- si impegna a trattare i dati personali e/o sensibili secondo le disposizioni vigenti in materia e ad applicare tutte le misure minime di sicurezza, per quanto di propria competenza, previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 4 - Riepiloghi attività

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere alla Direzione Medica di Ospedale, tramite apposito modulo, il riepilogo delle prestazioni effettuate mensilmente, indicando la data, la tipologia della prestazione, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo per prestazione. Il modulo sarà sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività e dal legale rappresentante del _____ e sarà poi controfirmato dal Direttore dell'unità Operativa di appartenenza e dal Direttore Medico dei Presidi Ospedalieri.

Dovranno inoltre essere trasmessi alla Direzione Medica di Ospedale gli elenchi nominativi di prenotazione delle singole giornate e le prestazioni effettivamente svolte per singola giornata.

Art. 5 - Modalità di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi, maggiorato dell'IRAP, verrà effettuato mensilmente dal _____ entro il mese successivo a quello di riferimento, sulla base del numero di prestazioni effettuate nel mese e su presentazione di fattura da parte dell'Azienda ULSS n. 20.

Sui corrispettivi il _____ non opererà alcuna trattenuta di imposta che verrà invece effettuata dall'Azienda ULSS n. 20 in occasione della corresponsione a ciascun professionista.

Il _____ provvederà a versare mensilmente il totale dei compensi stabiliti, mediante bonifico bancario, con l'aggiunta di euro 2,00 per marca da bollo per introiti mensili pari o superiori a euro 77,47 sul seguente conto:

IBAN: _____

presso _____ **Agenzia** _____ **Via** _____

intestato a: Azienda ULSS n. 20 - via Valverde 42 - 37122 Verona

causale: L.P. mese _____ **convenzione** _____

Art. 6 - Obblighi del cedente (Azienda ULSS n. 20)

Il cedente – Azienda ULSS n. 20:

- riconosce l'onorario ai propri dirigenti medici che effettuano le prestazioni sanitarie e che hanno scelto di considerare l'attività quale libera professione individuale, solo dopo la riscossione di quanto stabilito e dovuto dal _____, secondo le quote deliberate;
- si impegna a trattare i dati personali e/o sensibili secondo le disposizioni vigenti in materia e ad applicare tutte le misure minime di sicurezza, per quanto di propria competenza, previste dal D. Lgs. n. 196/2003;

Art. 7 - Incompatibilità e limiti

Le parti attestano che l'attività espletata dai dirigenti in virtù del presente accordo non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non può configurare un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura Sanitaria che usufruisce delle prestazioni.

Art. 8 - Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità dal _____ al _____.

Non è ammessa la proroga automatica. Eventuali rinnovi saranno oggetto di specifici provvedimenti. L'Azienda ULSS n. 20 si riserva comunque la facoltà di recedere dall'accordo prima della scadenza senza alcun onere se non quello della comunicazione alla Struttura privata con preavviso di 30 gg. con lettera raccomandata A.R./posta certificata.

L'Azienda ULSS n. 20 si riserva inoltre la facoltà di ridurre il numero degli accessi previsti dall'art. 2 del presente accordo per consentire il rispetto dei limiti orari previsti dalla D.G.R.V. n. 2621/12: "Disposizioni in materia di personale del S.S.R." con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R./posta certificata.

In caso di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria durante il periodo di vigenza dell'accordo, lo stesso si intende risolto automaticamente.

Art. 9 – Eventuali modificativi e cause di risoluzione dell'accordo e decadenza

La Struttura Sanitaria _____ si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa allo stato, anche parziale, di “non accreditamento”.

Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad esempio cessione del ramo d'azienda) e oggettive (ad esempio spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato all'Azienda ULSS n. 20.

Rimane salva e impregiudicata per l'Azienda l'eventuale modifica dei contenuti del presente accordo, in rapporto a diverse indicazioni regionali in materia, che dovessero pervenire.

Art. 10 – Registrazione

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata alla D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente accordo sono poste a carico della Struttura.

L'imposta di bollo del presente atto verrà assolta da ciascuna parte contraente sul proprio originale ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.

Art. 11 – Copertura assicurativa

Il _____ provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo, nell'ambito della propria organizzazione, secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

Il _____, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali che hanno stipulato propria apposita polizza di responsabilità civile verso terzi e che risponderanno nei confronti degli utenti del _____ per inadempimenti a loro

riferibili nell'esecuzione di prestazioni specialistiche, in forza del presente accordo, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del _____ e dell'Azienda ULSS n. 20 anche da parte della propria compagnia assicuratrice.

Il _____ dichiara di aver stipulato la polizza assicurativa n. _____ con la Compagnia _____ Agenzia di _____, per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivanti al _____ stesso per l'esercizio delle attività indicate in polizza, con rinuncia alla rivalsa da parte del _____ e della propria compagnia nei confronti dell'Azienda ULSS n. 20.

L'Azienda ULSS n. 20 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra il _____ ed il paziente e comunque verrà tenuta dal _____ manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei confronti del Poliambulatorio stesso.

Art. 12 – Controversie

Per eventuali controversie inerenti al presente accordo è competente in via esclusiva il Tribunale di Verona.

Art. 13 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, _____

Per l'Azienda ULSS n. 20:

Il Direttore Generale

(dott. M.Giuseppina Bonavina)

Per _____

Il Legale Rappresentante

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile l'art. 8:
"Durata dell'accordo" e l'art. 11: "Copertura assicurativa".

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, _____

Per l'Azienda ULSS n. 20:

Il Direttore Generale

(dott. M.Giuseppina Bonavina)

Per _____

Il Legale Rappresentante
